

(N. 1620)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MARIOTTI, TRABUCCHI, FORTUNATI, CARMAGNOLA,
SPAGNOLLI, NEGRI, RODA, PAPALIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1956

Modifica al secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile.

ONOREVOLI SENATORI. — La modifica del secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile che i sottoscritti proponenti sottopongono alla vostra approvazione discende anzitutto dalla natura peculiare dei titoli di studio conseguiti dai dottori commercialisti che garantiscono la formulazione giuridica e l'idoneità degli atti necessari alla vita delle società comunque costituite.

La modifica suddetta si rende anche necessa-

ria allo scopo di valorizzare la professione del commercialista non sempre sufficientemente considerata pur dimostrando nel tempo di rispondere ad esigenze di tutela e di orientamento delle attività economico-finanziarie e commerciali del nostro Paese. Sono quindi incomprendibili nè giustificabili i limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia di società che rientra nell'attività propria dei dottori commercialisti.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile è così modificato:

« Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio o da un iscritto nell'Ordine dei dottori commercialisti che sia estraneo alla Società ».

Art. 2.

Gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti chiamati a redigere i verbali delle Assemblee straordinarie ai sensi dell'articolo 2375 del Codice civile e delle disposizioni che vi hanno richiamo sono equiparati ai notari ed a loro si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge notarile anche ai fini degli incumbenti successivi e delle tariffe.